



Comune di Capaccio Paestum
(Provincia Salerno)

protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it
segreteria@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio Paestum (SA)

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
Capaccio Paestum (SA) 28.10.2019

UFFICIO: TRIBUTI
Il Responsabile del Servizio
GIOVANNI PUGLIA

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:
Si esprime parere FAVOREVOLE
Capaccio Paestum (SA) 28.10.2019

UFFICIO: FINANZIARIO
Il Responsabile del Servizio
ANNA FABRO

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'
Si esprime parere _____
Capaccio Paestum (SA)

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale
DOTT. ANDREA D'AMORE

Il Sindaco
AVV. FRANCESCO ALFIERI

Il sottoscritto Segretario attesta: - che la presente deliberazione è stata pubblicata:
dal _____
al _____
che nessuna richiesta di controllo è pervenuta.
Data _____

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009, è stata pubblicata sul sito WEB il giorno 21 NOV 2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari
con nota del 21 NOV 2019

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
 Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo.
Data 21 NOV 2019

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 281 DEL 30.10.2019

Oggetto: Modifica Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno - Proposta al Consiglio Comunale

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta mese di ottobre alle ore 14,55 con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'Avv. Alfieri Francesco, nella sua qualità di Sindaco.

		Presenti	Assenti
1	Di Filippo Maria Antonietta Vice Sindaco	SI	
2	Bellelli Ettore Assessore	SI	
3	Masiello Gianfranco Assessore		SI
4	Picariello Mariarosaria Assessore	SI	
5	Scariati Fabio Assessore	SI	

Assiste il Segretario Generale Dott. D'Amore Andrea, incaricato della redazione del verbale

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di C.C. n. 90 del 28 dicembre 2017 sono state approvate le tariffe per l'anno 2018 ed è stato approvato l'apposito "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno" ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2011, n.23;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2018 sono state apportate modifiche alle tariffe e al regolamento;
- l'art 42, del D.Lgs n.267/2000 rimette alla esclusiva competenza del Consiglio Comunale l'ordinamento dei tributi locali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe e dei prezzi pubblici, per le quali, la competenza è riservata alla Giunta Comunale;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Ritenuto che la predetta imposta sia un'opportunità che viene data agli Enti di valorizzare maggiormente il proprio territorio offrendo migliori e maggiori servizi alla numerosa popolazione che verrà a soggiornare nel nostro Comune;

Considerate le riduzioni dei trasferimenti statali e tenuto conto degli obiettivi strategici programmati dall'Amministrazione nel comparto turistico, si rende necessario intervenire con correttivi sul regolamento e le tariffe dell'imposta di soggiorno attualmente in vigore.

Ravvisata l'opportunità di procedere ad alcune modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2017 e successiva n. 11 del 26/03/2018, e di rivedere le tariffe in esse contenute.

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

Ritenuto, pertanto, di attivare le concertazioni necessarie e sentire ed informare anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, al fine dell'applicazione delle previste modifiche all' imposta di soggiorno, fissandone la decorrenza dal primo aprile dell'anno 2020, oltre quindi il sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 2012, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dall'ottavo al quindicesimo giorno, limitatamente alle strutture di cui ai punti a) e b) (alberghiere ed extralberghiere) la misura della tariffazione è ridotta del 50% con esclusione totale dal sedicesimo giorno in poi.

Per le strutture turistico-ricettive all'aria aperta di cui al punto c), l'esenzione totale si applica dall'ottavo giorno in poi".

È così sostituito:

"Le tariffe di cui ai punti precedenti, ossia nella misura del 100%, sono riferite e si applicano per tutte le strutture turistico-ricettive per i primi sette giorni di soggiorno.

Dall'ottavo al quindicesimo giorno, la misura della tariffazione è ridotta del 50% con esclusione totale dal sedicesimo giorno in poi".

2. il comma 1, dell'art. 5, è modificato come segue: l'espressione " – i minori fino al compimento del 18° anno di età" è sostituita dalla seguente " – i minori fino al compimento del 14° anno di età"
3. All'art. 6 – Obblighi tributari,
al comma 1 l'espressione del secondo periodo "In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5", è sostituita dalla seguente "In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5".
4. All'Art. 7 – Versamento dell'Imposta.
al comma 2 l'espressione "entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:" è sostituita dalla seguente "entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:"
5. All'art. 9 – Sanzioni,
al comma 2 l'espressione " si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro" è sostituita dalla seguente " si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro".
al comma 3 l'espressione " si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro" è sostituita dalla seguente " si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro".
al comma 4 l'espressione " si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro", è sostituita dalla seguente " si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro".
al comma 5 l'espressione " si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro" è sostituita dalla seguente " si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, le variazioni adottate con il presente provvedimento entrano in vigore dal primo del mese di aprile 2020.

Di demandare il responsabile del Servizio per gli adempimenti consequenziali.

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, del Responsabile del Servizio ;

Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario;

D E L I B E R A

Dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che si intende qui integralmente riportata e trascritta;

Di *proporre al consiglio comunale* le seguenti modifiche da apportare al regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 28/12/2017 e n. 11 del 26/03/2018:

1. All'Art. 4 – Tariffe.

Di stabilire, in modifica al rialzo di quelle contenute nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2018 a sua volta di modifica di quelle di cui alla delibera n. 90 del 28/12/2018, per l'anno 2020 a decorrere dal 1° del mese di aprile , all'art 4 le seguenti tariffe :

a) Strutture alberghiere

Euro 1.50 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella e a 2 stelle;

Euro 2.00 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;

Euro 2.50 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle e a 5 stelle;

Euro 3.00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle lusso;

b) Strutture extralberghiere

Euro 1.50 al giorno per persona per esercizi di affittacamere e B&B;

Euro 1.50 al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;

Euro 1.50 al giorno per persona nelle case per ferie;

Euro 1.50 al giorno per persona negli ostelli per la gioventù;

Euro 1.50 al giorno per persona per attività ricettive in residenze rurali (country house);

Euro 1.00 al giorno per persona nei rifugi di montagna;

Euro 1.00 al giorno per persona case religiose di ospitalità;

c) Strutture turistico-ricettive all'aria aperta;

Euro 1.00 al giorno per persona nei campeggi per la sosta in piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento (roulotte, maxi caravan e case mobili);

Euro 1.50 al giorno per persona nei villaggi limitatamente al soggiorno in unità abitative (bungalow o equivalente);

Euro 1.50 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Al titolo "MISURA DELL'IMPOSTA"

Il testo vigente "Le tariffe di cui ai punti precedenti, ossia nella misura del 100%, sono riferite e si applicano per tutte le strutture turistico-ricettive per i primi sette giorni di soggiorno.